

Formazione Professionale
Continua

Circ. 23/92

CORSO

S.r.L. e S.p.A.:
temi specifici
ed approfondimenti

Congregazione Suore Orsoline
Viale Majno, 39 - 8 piano - Milano
date di svolgimento:

11/5 - 18/5 - 25/5 - 8/6 - 15/6 - 22/6 2004

ore 17.00 - 20.30

Riconosciuti 24 C.F.P.



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
DI MILANO

PROGRAMMA

- 11 maggio** La disciplina dei gruppi
Dott. Antonio Ortolani
I patrimoni dedicati
Dott. Guido Croci
- 18 maggio** Assemblee ordinarie e straordinarie nelle S.p.A.: convocazione, costituzione, iscrizione / trascrizione nei libri sociali. Annullabilità, nullità delle delibere. Decisioni dei soci ed assemblee nelle S.r.l.: convocazioni, costituzione, modalità operative
Notaio Enrico Bellezza
- 25 maggio** **S.r.l.:** conferimento di denaro, beni e servizi; diritti di voto; partecipazione agli utili; titoli di debito; finanziamento soci
Dott. Laura Tosca
- S.p.A.:** azioni e speciali diritti ad esse collegabili; obbligazioni, diritti di opzione e operazioni sul capitale
Prof. Raffaele Nobili

PROGRAMMA

- 8 giugno** Forme di amministrazione e di controllo nelle S.r.l.: interventi dei soci, responsabilità e operatività delle diverse forme di amministrazione
Dott. Marco Rigotti
- Forme di amministrazione e di controllo nelle S.p.A.: nuovi compiti e responsabilità
Dott. Bartolomeo Quatraro
- 15 giugno** Operazioni straordinarie: aspetti contabili e fiscali
Dott. Ambrogio Picolli
- Clausole compromissorie, la conciliazione e l'arbitrato
Avv. Filippo Danovi
- 22 giugno** La trasferibilità delle quote e delle azioni e loro valutazione.
Cessione tra vivi, diritto di prelazione; trasferimento mortis causa
Il diritto di recesso: cause e modalità d'esercizio
Dott. Alessandro Savorana

Coordinatore: Dott. Antonio Ortolani

**Tutors: Dott. Antonino Guida
Avv. Barbara Meneghini**

Fondazione dei Dottori commercialisti di Milano
SRL e SPA: Temi specifici ed approfondimenti
Milano, Congr. Suore Orsoline, 8[^] piano, Viale Majno, 39
15 giugno 2004, ore 17.00

Operazioni straordinarie: aspetti contabili e fiscali
(Dott. Ambrogio Picolli)

A. L. 3 ottobre 2001, n. 366 (legge delega)

Art. 7, Trasformazione, fusione, scissione

- 1. Della trasformazione (artt. 2498/2500-novies c.c.)**
- 2. Fusione (art. 2501/2505-quater)**
- 3. Scissione (art. 2506/2506-quater)**

B. L. 3 ottobre 2001, n. 366 (legge delega)

Art. 6, Disciplina del bilancio

Regolamento CE 29.9.2003, n. 1725/2003

Regolamento CE 6.4.2004, n. 707/2004

Modifiche alle Direttive CE in materia di bilancio

Direttiva 27.9.2001

, n. 2001/65/CE

Direttiva 18.6.2003, n. 2001/51/CE

D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394

C. L. 3 ottobre 2001, n. 366 (legge delega)

Art. 6, Disciplina del bilancio

L. 31 ottobre 2003, n. 306, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee (Legge comunitaria 2003)

D. Aspetti di difformità rispetto alla nostra disciplina contabile

E. Aspetti fiscali delle operazioni straordinarie

- 1. Trasformazioni (artt. 170 e 171, TUIR)**
- 2. Fusioni (art. 172)**
- 3. Scissioni (artt. 173 e 174)**
- 4. Conferimenti (artt. 175 e 176)**
- 5. Aspetti comuni**

Codice civile, Titolo V *Delle società*, Capo X *Della trasformazione, della fusione e della scissione*, Sezione I *Della trasformazione*, Sezione II, *Della fusione*, Sezione III *Della scissione*

A. L. 3 ottobre 2001, n. 366 (legge delega)

Art. 7, *Trasformazione fusione, scissione*

- semplificare e precisare il procedimento (lett. a)
- disciplinare le trasformazioni e fusioni eterogenee (lett. b)
- disciplinare i criteri di formazione del primo bilancio successivo alle operazioni di fusione e di scissione (lett. c)

1. Della trasformazione (artt. 2498/2500-*novies* c.c.)

Trasformazione di società in nome collettivo, società in accomandita semplice (**società di persone**) in società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni (**società di capitali**) (art. 2498):

forma dell'atto: atto pubblico (comma 1)

contenuto: quello prescritto per il tipo di società adottato (comma 1)

relazione di stima (art. 2343 *Stima dei conferimenti di beni in natura e dei crediti*): redatta da un esperto designato dal tribunale (comma 2)

continuità dei rapporti giuridici preesistenti (comma 3)

personalità giuridica: acquisita con l'iscrizione nel registro delle imprese (comma 3)

Pendenza di procedure concorsuali: possibilità della trasformazione purchè non in contrasto con la procedura stessa (art. 2499)

Contenuto, pubblicità ed efficacia dell'atto di trasformazione in società con personalità giuridica (art. 2500)

Invalidità della trasformazione (art. 2500-*bis*)

Trasformazione di società di persone in società di capitali (art. 2500-*ter*)

- deliberata dalla maggioranza dei soci determinata in base alla partecipazione agli utili, salvo diversa disposizione del contratto sociale (comma 1)
- al socio che non ha concorso alla decisione spetta il diritto di recesso (comma 1)
- **il capitale sociale risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo, come da relazione di stima ex art. 2343 per le SPA (relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale), o ex art. 2465 (relazione giurata di un esperto revisore contabile o società di revisione) per le SRL (comma 2)**

Assegnazione di quote o azioni (art. 2500-*quater*)

Responsabilità dei soci (art. 2500-*quinquies*)

- i soci con responsabilità illimitata non sono liberati sino al compimento della pubblicità legale richiesta, salvo consenso dei creditori (comma 1)

- consenso dei creditori ai quali sia stata fatta comunicazione, salvo che questi non si siano opposti (comma 2)

Trasformazione di società di capitali in società di persone (art. 2500-*sexties*)

- maggioranza richiesta dallo statuto (comma 1)
- consenso dei soci che assumeranno responsabilità illimitata (comma 1)
- responsabilità illimitata assunta anche per le obbligazioni sorte anteriormente alla trasformazione (comma 4)
- relazione illustrativa depositata nei trenta giorni che precedono l'assemblea (comma 2)

Trasformazione eterogenea da società di capitali in consorzi, società consortili, cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni (art. 2500-*septies*)

Trasformazione eterogenea da consorzi, società consortili, cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni in società di capitali (art. 2500-*octies*)

2. Fusione (artt. 2501/2505-*quater*)

Forme della fusione

- costituzione di una nuova società (comma 1)
- incorporazione (comma 1)

Fusione a seguito di incorporazione con indebitamento (art. 2501-*bis*)

- indicazione delle risorse finanziarie necessarie per soddisfare le obbligazioni della società risultante dalla fusione nel progetto di fusione (comma 2)
- piano economico e finanziario, giustificazione dell'operazione, obiettivi nella relazione degli amministratori (comma 3)
- relazione della società di revisione incaricata della revisione contabile obbligatoria (comma 5)

Progetto di fusione (art. 2501-*ter*)

Situazione patrimoniale (art. 2501-*quater*)

Relazione dell'organo amministrativo (art. 2501-*quinquies*)

Relazione degli esperti (art. 2501-*sexies*)

Fusione di società di persone con società di capitali (art. 2501-*quinquies*, comma 7)

- **relazione di stima ex art. 2343**

Deposito di atti (art. 2501-*septies*)

Decisione in ordine alla fusione (art. 2502)

- approvazione del progetto
- nelle società di persone approvazione con la maggioranza dei soci determinata sulla base della partecipazione agli utili, salvo il diritto di recesso per il socio che non abbia acconsentito

Deposito e iscrizione della decisione di fusione (art. 2502-*Bis*)

Opposizione dei creditori (art. 2503)

- dopo 60 giorni dall'iscrizione delle decisioni di fusione
- consenso espresso
- deposito somme
- pagamento creditori
- asseverazione da parte di un'unica società di revisione per tutte le società partecipanti che attesti che la situazione patrimoniale e finanziaria è tale che non sono necessarie garanzie a tutela dei creditori

Obbligazioni (art. 2503-bis)

Atto di fusione (art. 2504)

Effetti della fusione (art. 2504-bis)

Nel primo bilancio successivo alla fusione (comma 4)

- **iscrizione dei valori contabili alla data di efficacia della fusione (comma 4)**
- **imputazione del disavanzo di fusione agli elementi dell'attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza, ad avviamento (art. 2426, n. 6)**
- **per le società che fanno ricorso al capitale di rischio allegare alla nota integrativa prospetti contabili indicanti i valori attribuiti alle attività e alle passività delle società partecipanti alla fusione e la relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies c.c.**

.....

Incorporazione di società interamente possedute (art. 2505)

- progetto di fusione semplificato (art. 2501-ter, non sono richiesti i nn. 3, 4 e 5)
- non è richiesta la relazione dell'organo amministrativo (art. 2501-quinquies)
- non è richiesta la relazione degli esperti (art. 2501-sexies)
- possibilità di decisione di fusione da parte dei rispettivi organi amministrativi, salvo specifica richiesta di decisione da parte dell'assemblea da parte di almeno il 5% dei soci della incorporante (comma 3)

Incorporazione di società possedute al 90% (art. 2505-bis)

...

3. Scissione (artt. 2506/2506-quater)

Forme di scissione (art. 2506)

- totale a più società preesistenti o di nuova costituzione (comma 1)
- parziale a una o più società preesistenti o di nuova costituzione (comma 1)
- assegnazione delle azioni o quote ai soci della scissa (comma 1)

Conguaglio in denaro purché non > 10% (comma 2)

Ad alcuni soci possono essere distribuite azioni della società scissa anziché delle beneficiarie (comma 2)

Progetto di scissione (art. 2506-bis)

- riferimento al progetto di fusione ed inoltre esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare (comma 1)

- assegnazione degli elementi dell'attivo non identificati, proporzionale ai patrimoni netti assegnati (comma 2)
- se l'assegnazione è parziale, l'elemento dell'attivo non identificato rimane alla scissa (comma 2)
- degli elementi del passivo non identificati rispondono le società beneficiarie nei limiti del valore effettivo del patrimonio attribuito (comma 3)
- criteri di distribuzione delle azioni o quote delle beneficiarie (comma 4)
- in caso di assegnazione non proporzionale delle azioni o quote i soci che non approvino hanno diritto di cedere le azioni ad un corrispettivo predeterminato o di recedere dalla società (comma 4)

Relazione dell'organo amministrativo (art. 2506-ter, comma 2)

- **indicazione del valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle beneficiarie e di quello che rimane alla scissa**

Relazione degli esperti (art. 2506-ter, comma 3)

- non richiesta quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e non siano previsti criteri di distribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale

Relazione dell'organo amministrativo (art. 2506-ter, comma 4)

- con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari l'organo amministrativo può essere esonerato dalla relazione

...

Effetti della scissione (art. 2506-quater)

Nel primo bilancio successivo alla scissione (art. 2504-bis, comma 4)

- **iscrizione dei valori contabili alla data di efficacia della scissione (comma 4)**
- **imputazione del disavanzo di scissione agli elementi dell'attivo e del passivo delle società partecipanti alla scissione e, per la differenza, ad avviamento (art. 2426, n. 6)**
- **per le società che fanno ricorso al capitale di rischio allegare alla nota integrativa prospetti contabili indicanti i valori attribuiti alle attività e alle passività delle società partecipanti alla fusione e la relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies c.c.**

B. L. 3 ottobre 2001, n. 366 (legge delega)

Art. 6, *Disciplina del bilancio*

- prevedere le condizioni in presenza delle quali le società, in considerazione della loro vocazione internazionale e del carattere finanziario, possono utilizzare per il bilancio consolidato principi contabili internazionalmente riconosciuti (lett. d)

Regolamento CE 29.9.2003, n. 1725/2003

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS/IFRS)

(i titoli in inglese indicano che il documento non è stato ancora oggetto di traduzione in italiano¹)

Quadro sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio

IAS 1 Presentazione del bilancio d'esercizio

IAS 2 Rimanenze

IAS 3 (sostituito da IAS 27 e IAS 28)

IAS 4 Contabilizzazione degli ammortamenti

IAS 5 (sostituito da IAS 1)

IAS 6 (sostituito da IAS 15)

IAS 7 Rendiconto finanziario

IAS 8 Utile (perdita) d'esercizio, errori determinanti e cambiamenti di criteri contabili (1)

IAS 9 (sostituito da IAS 38)

IAS 10 Sopravvenienze e fatti intervenuti dopo la chiusura del bilancio (1)

IAS 11 Commesse a lungo termine

IAS 12 Imposte sul reddito

IAS 13 (sostituito da IAS 1)

IAS 14 Presentazione di informazioni contabili per settori: dall'1.7.1998 (1)

IAS 15 Informazioni relative agli effetti delle variazioni dei prezzi (1)

IAS 16 Immobili, impianti e macchinari

IAS 17 Leasing: dall'1.1.1999 (1)

IAS 18 Ricavi (1)

IAS 19 Benefici per i dipendenti: dall'1.1.1999 (1)

IAS 20 Contabilizzazione dei contributi pubblici e illustrazione dell'assistenza pubblica

IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere

IAS 22 Aggregazioni di imprese

IAS 23 Oneri finanziari

IAS 24 Illustrazione delle operazioni fra soggetti appartenenti allo stesso gruppo

IAS 25 Contabilizzazione degli investimenti finanziari

IAS 26 Fondi di previdenza (1)

IAS 27 Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in controllate

IAS 28 Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate

IAS 29 Informazioni contabili in economie iperinflazionate (1)

IAS 30 Informazioni richieste nel bilancio d'esercizio delle banche e degli enti creditizi

¹ Vedi ; A. PICOLLI e A. GIUSSANI (a cura di), *IASC/CNDC, Principi Contabili Internazionali IAS 2000*, Il Sole 24 Ore, ottobre 2000.

IAS 31 Informazioni contabili relative alle partecipazioni in joint venture (1)
IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio d'esercizio e informazione integrativa (1)
IAS 33 Utile per azione (1)
IAS 34 Informativa infra-annuale (1)
IAS 35 Attività destinate a cessare (1)
IAS 36 Riduzione del valore delle attività (1)
IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali
IAS 38 Attività immateriali
IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione: dall'1.1.2001 (1)
IAS 40 Investment immobiliari: dall'1.1.2000 (1)
IAS 41 Agricoltura: dall'1.1.2003 (1)
IFRS 1 First-time adoption of International Financial Reporting Standards
IFRS 2 Share based payments (1)
(1) non trattato dai principi contabili nazionali
N.B.: pubblicati, tradotti in italiano, sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 13.10.2003, L. 261/3 sino a IAS 41, con l'esclusione di IAS 32 e IAS 39, come allegato al Regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione europea del 29 settembre 2003

SIC - INTERPRETAZIONI UFFICIALI

SIC 1 - Coerenza nell'applicazione dei principi contabili/Utilizzo di diversi metodi di valutazione delle rimanenze
SIC 2 - Coerenza nell'applicazione dei principi contabili/Capitalizzazione degli oneri finanziari
SIC 3 - Eliminazione di profitti e perdite non realizzati da operazioni con società collegate
SIC 5 - Classificazione degli strumenti finanziari - modalità di estinzione dipendenti da eventi futuri incerti (1)
SIC 6 - Costi di modifica dei software
SIC 7 - Introduzione dell'EURO
SIC 8 - Prima applicazione degli IAS come sistema contabile di riferimento principale
SIC 9 - Aggregazioni di imprese - Classificazione come acquisizione o unificazione di impresa
SIC 10 - Assistenza pubblica - Nessuna specifica relazione alle attività operative
SIC 11 - Valute estere - Capitalizzazione delle perdite derivanti da severe svalutazioni della valuta
SIC 12 - Consolidamento - Società a destinazione specifica (società veicolo)
SIC 13 - Imprese sotto controllo congiunto - Conferimenti in natura da parte dei partecipanti al controllo
SIC 14 - Immobili, impianti e macchinari - Rimborsi per riduzioni durevoli di valore o perdite di beni
SIC 15 - Leasing operativo - Incentivi
SIC 16 - Capitale sociale - Riacquisto di strumenti propri rappresentativi di patrimonio (Azioni proprie) (1)
SIC 17 - Patrimonio netto - Costi di un'operazione di patrimonio

netto (1)

SIC 18 - Coerenza nell'applicazione dei principi contabili - Metodi alternativi

SIC 19 – Moneta di conto – Valutazione e presentazione dei bilanci secondo quanto disposto dallo IAS 21 e dallo IAS 29

SIC 20 – Contabilizzazione con il metodo del patrimonio netto – Rilevazione delle perdite

SIC 21 – Imposte sul reddito – Recupero delle attività rivalutate non ammortizzabili

SIC 22 – Aggregazioni di imprese – Rettifiche successive apportate ai *fair value* (Valore equo) e all'avviamento inizialmente iscritti

SIC 23 – Immobili, impianti e macchinari – Costi dovuti a significative verifiche o revisioni generali

SIC 25 – Imposte sul reddito – Cambiamenti di condizione fiscale di un'impresa o dei suoi azionisti

SIC 27 – La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma del *leasing*

SIC 28 – Aggregazioni di imprese – “Data dello scambio” e *fair value* (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale

SIC 29 – Informazioni integrative – Accordi per servizi di concessione

SIC 30 – Moneta di conto- conversione dalla moneta di valutazione alla moneta di presentazione

SIC 31 – Ricavi – Operazioni di baratto comprendenti servizi pubblicitari

SIC 32 – Attività Immateriali – Costi connessi a siti web

SIC 33 – Consolidamento e metodo del patrimonio netto – Diritti di voto potenzialmente esercitabili e attribuzione del capitale posseduto

(1) interpretazione ritirata dal Board in attesa di revisione di IAS 32 e IAS 39 relativi agli strumenti finanziari

N.B.: pubblicati, tradotti in italiano, sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 13.10.2003, L. 261/3 sino a IAS 41, come allegato al Regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione europea del 29 settembre 2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio

Giova segnalare che la pubblicazione della traduzione in lingua italiana sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 13.10.2003, n. L 261/1, non comprende le appendici dei principi e delle interpretazioni poiché non considerate parte di tali principi e interpretazioni. Il loro esame ed approfondimento, tuttavia, sono di aiuto essenziale per la comprensione dei principi e delle interpretazioni stessi, anche perché tali appendici riportano il trattamento contabile per i casi pratici più comuni che possono verificarsi.

I Principi contabili internazionali sono, inoltre, generalmente corredati di documenti che illustrano Basis for conclusions e Guidance on implementation che sono di ausilio nell'interpretazione e nella applicazione dei Principi stessi, nonché materiale di ricerca per gli studiosi.

Regolamento CE 6.4.2004, n. 707/2004

IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard

Modifiche alle Direttive CE in materia di bilancio

Per consentire la introduzione del **Fair Value/Valore Equo** nella contabilizzazione degli strumenti finanziari:

Direttiva 27.9.2001, n. 2001/65/CE, per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società, nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie

Per eliminare qualsiasi incompatibilità fra Direttive CEE e gli IAS/IFRS e consentire l'introduzione del **Fair Value/Valore Equo**:

Direttiva 18.6.2003, n. 2003/51/CE, per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società, nonché di banche, altre istituzioni finanziarie e delle imprese di assicurazione

D. Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394

Modifiche al c.c. per recepire la valutazione al Fair Value/Valore Equo per le banche e le istituzioni finanziarie

C. L. 3 ottobre 2001, n. 366 (legge delega)

Art. 6, Disciplina del bilancio

- eliminare le interferenze prodotte nel bilancio dalla normativa fiscale sul reddito di impresa anche attraverso la modifica della relativa disciplina (lett. a)

L. 31 ottobre 2003, n. 306, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee (Legge comunitaria 2003)

Art. 25, Delega al Governo a emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria (30 novembre 2004) uno o più decreti legislativi occorrenti

- per l'esercizio delle facoltà previste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento e del Consiglio del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS (lett. a, b, c, d, e, f, ed h)
- per l'eventuale modifica della normativa fiscale in materia di reddito di impresa al fine di armonizzarla con le innovazioni derivanti dall'applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS (lett. h)

D. Aspetti di difformità rispetto alla nostra disciplina contabile

Gli aspetti di difformità principali rispetto alla disciplina del codice civile sono i seguenti:

- **fair value**, come principio contabile di riferimento per
 - o *Strumenti finanziari* (IAS 32 e 39)
 - o *Beni di investimento* (IAS 40)
 - o *Prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento* (IAS 41)

- **fair value**, nell'ambito del principio contabile alternativo consentito delle rivalutazioni ricorrenti, per
 - o *Immobili impianti e macchinari* (IAS 16)
 - o *Immobilizzazioni immateriali* (IAS 38)

Per la configurazione di *fair value* riferirsi a IAS 22 *Aggregazione di imprese* per ciascuna voce del bilancio.

Non è una novità assoluta per il nostro ordinamento. Basti pensare che i provvedimenti di rivalutazione dei beni hanno sempre fatto riferimento al valore economico (come tetto della rivalutazione) dei beni.

- **contabilizzazione finanziaria**, per l'utilizzatore, per i *Leasing* (IAS 17)
- **metodi attuariali finanziari** per la valutazione del TFR (IAS 19)
- **impairment** (riduzione del valore) per l'**Avviamento** (IAS 22 in fase di rielaborazione)
- **esclusione del LIFO** quale criterio di valutazione alternativo attualmente consentito per le rimanenze (IAS 2)
- rilevazione nel **patrimonio netto** degli effetti del cambiamento di principi contabili (IFRS 1)
- **bilancio consolidato** (area di consolidamento, data di riferimento dei bilanci da consolidare, data di inizio del consolidamento, IAS 27)
- **immobilizzazioni immateriali** (IAS 38 è più prudente)

L'introduzione degli IAS/IFRS dovrà di conseguenza essere accompagnata da **aggiustamenti normativi** finalizzati a stabilirne la coerenza con le direttive europee e con le norme del codice civile in materia di bilancio e a **non penalizzare** le imprese nella determinazione del loro **reddito imponibile**. Solo con le opportune **modifiche normative** è infatti possibile assicurare l'applicazione di principi la cui introduzione assicurerà **trasparenza e comparabilità alle informazioni finanziarie**.

FAIR VALUE (a)

Categoria di valori	Fair value	Note	IAS
Titoli negoziabili	valore di mercato		22/32/39
Titoli non negoziabili	valore stimato	indici, titoli comparabili	22/32/39
Crediti non correnti (1)	valore attuale	perdite su crediti	22
Crediti correnti (1)	valore nominale	perdite su crediti	22
Rimanenze prodotti finiti/merci	valore di realizzo	al netto costi vendita	22/2
Prodotti in corso di lavorazione	valore di realizzo	al netto costi di completamento e vendita	22/2
Materie prime	costo di sostituzione		22/2
Terreni	valore di mercato		22/16
Fabbricati	valore di mercato	perizia/costo di sostituzione	22/16
Impianti	valore di mercato	perizia/costo di sostituzione	22/16
Immobilizzazioni immateriali	valore di mercato	se esiste mercato attivo	22/38
Immobilizzazioni immateriali	fair value (2)	se non esiste mercato attivo	22/38
TFR	valore attuale		22/19
Fiscalità differita	valore contabile	nessuna attualizzazione	22/12
Debiti correnti/non correnti	valore attuale		22
Cessazione di attività acquisite	accantonamento	sulla base di un programma già definito	22/35
Avviamento	futuri benefici economici		22

(a) Regolamento CE 2003/1725/CE per l'adozione di n. 32 dei n. 34 IASs dello IASB (recepimento del Regolamento CE 1606/2002

L. 31.10.2003, n. 306, art. 25 (Legge comunitaria 2003) in S.O. della GU 15.11.2003, n. 173

direttiva 2001/65/CE per l'utilizzo del fair value (valore equo) per la contabilizzazione degli strumenti finanziari

schema di D. Lgs. per dare attuazione alla Direttiva in materia di fair value nella contabilizzazione degli strumenti finanziari

(1) IAS 1 Presentazione del bilancio d'esercizio, par. 53/65, discriminante 12 mesi dalla data del bilancio

(2) Fair value (valore equo): corrispettivo al quale un bene può essere scambiato in una libera operazione fra parti consapevoli e disponibili

E. Aspetti fiscali delle operazioni straordinarie

1. Trasformazioni (artt. 170 e 171 TUIR)

- regime fiscale delle **riserve**
- irrilevanza delle **plusvalenze iscritte** (art. 86)
- **costo fiscale** delle partecipazioni acquisite a seguito della trasformazione:
 - costo originariamente sostenuto dalla persona fisica (art. 68, co. 6)
 - costo originariamente sostenuto dalla persona giuridica (art. 86, co. 2)

2. Fusioni (art. 172)

- neutralità dell'operazione: non costituisce realizzo né distribuzione delle **plusvalenze** e delle **minusvalenze** dei beni delle società fuse e incorporate, comprese quelle relative alle **rimanenze** e l'**avviamento** (co. 1)
- non si tiene conto dell'**avanzo** e del **disavanzo** di fusione, né da annullamento né da concambio (co. 2)
- i **maggiori valori iscritti** per effetto dell'utilizzo del disavanzo di fusione da annullamento o da concambio non sono imponibili (co. 2)
- però, **conservazione** dell'ultimo valore riconosciuto ai fini fiscali e **prospetto di riconciliazione** nella dichiarazione dei redditi (co. 2)
- il **cambio delle partecipazioni originarie** non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze né conseguimento di ricavi per i soci della società risultante, salvo i **conguagli** che sono trattati come utili da partecipazione ex art. 47, co. 7 (per le persone fisiche) e come plusvalenze ex art. 58 (per le persone fisiche imprenditori e società di persone), nonché come plusvalenze ex art. 87 (per i soggetti all'IRES) (co. 3)
- effetti (co. 4)
- trattamento fiscale delle riserve (co. 5)
- trattamento fiscale dell'avanzo trattamento fiscale delle riserve (co. 6)
- trattamento fiscale delle perdite (co. 7)
- reddito di periodo delle società fuse o incorporate (co. 8)
- retroattività degli effetti fiscali (co. 9)
- obblighi di versamento delle imposte (co. 10)

3. Scissioni (art. 174)

- neutralità dell'operazione: non costituisce realizzo né distribuzione delle **plusvalenze** e delle **minusvalenze** dei beni delle società fuse e incorporate, comprese quelle relative alle **rimanenze** e l'**avviamento** (co. 1)
- non si tiene conto dell'**avanzo** e del **disavanzo**, né da annullamento né da concambio (co. 2)
- i **maggiori valori iscritti** per effetto dell'utilizzo del disavanzo di scissione da annullamento o da concambio non sono imponibili (co. 2)
- però, **conservazione** dell'ultimo valore riconosciuto ai fini fiscali e **prospetto di riconciliazione** nella dichiarazione dei redditi (co. 2)
- il **cambio delle partecipazioni originarie** non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze né conseguimento di ricavi per i soci della società scissa, salvo i **conguagli** che sono trattati come utili da partecipazione ex art. 47, co. 7 (per le persone fisiche) e come plusvalenze ex art. 58 (per le persone fisiche imprenditori e società di persone), nonché come plusvalenze ex art. 87 (per i soggetti all'IRES) (co. 3)

- effetti (co. 4)
- obblighi di versamento delle imposte (co. 5)
- trattamento fiscale dei fondi riconosciuti fiscalmente (co. 6)
- retroattività degli effetti fiscali (co. 7 e co. 11)
- scissione parziale non retroattiva (co.8)
- trattamento fiscale delle riserve in sospensione di imposta (co. 9)
- trattamento fiscale delle perdite (co. 10)
- obblighi tributari (co. 12)
- controlli e accertamenti (co. 13)
- designazione società (co. 14)
- scissioni eterogenee (co. 15)

4. Conferimenti (artt. 175 e 176)

- a. art. 175: conferimenti di aziende o di partecipazioni di controllo o di collegamento:** regime ordinario di realizzo delle plusvalenze e conseguente tassazione ordinaria
- b. art. 176: conferimenti di aziende:** regime di neutralità fiscale

Aspetti contabili: i valori iscritti, qualora venga adottato il regime di neutralità fiscale, conservano l'ultimo valore riconosciuto ai fini fiscali e richiedono l'indicazione della differenza nel **prospetto di riconciliazione** della dichiarazione dei redditi

5. Aspetti comuni

Modello Unico Persone Giuridiche: **Quadro RV Riconciliazione dati di bilancio e fiscali**

Modello Unico Persone Giuridiche: **Quadro RR Operazioni di fusione**

Modello Unico Persone Giuridiche: **Quadro RC Operazioni di scissione**

Modello Unico Persone Giuridiche: **Quadro EC Prospetto per deduzioni extracontabile**

04Ucsc06